



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

**(approvato con delibera di CC n. 21 del 21/03/2007)
(modificato con delibera CC n. 103 del 29.12.2025)**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni.

Art. 2

ALIQUEUTE e SCAGLIONI

1. Il Comune di Castagneto Carducci applica dal 1 gennaio 2000 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF come sopra istituita pari allo 0,2 per cento.
2. Il Comune di Castagneto Carducci applica dal 1 gennaio 2007 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale di cui al comma 2 art. 1 D. Lgs. 360/98, pari allo 0,5 per cento.
3. Il Comune di Castagneto Carducci applica dal 1 gennaio 2026 aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito (Euro)	Aliquota (%)
Da 0 a 28.000,00	0,70
Da 28.000,01 a 50.000,00	0,79
Da 50.000,01	0,80

La variazione di scaglioni e di aliquote viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. In assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Art. 3

ESENZIONI

1. La soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizionale a partire dal 01.01.2026, è stabilita per tutti coloro che risultano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 10.000,00=. Nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito complessivo.



Art. 4

SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Castagneto Carducci dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2026

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.